

Studio Legale
Avv. Claudio Conti Gallenti

Piazza Faranda CAPRI LEONE (ME) Tel. e Fax 0941920039 cell. 3392360099
Pec avv.contigallenti@pec.giuffre.it - email avvocato@studiolegalecontigallenti.it
Via Zappulla n°72 -98078 TORTORICI (ME) Tel. e fax 0941334159
Cf. CNTCLD67S26L308Z p. iva 02520930831

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

SEZ. LAVORO

Ricorso ex artt. 414 e ss. e 700 c.p.c. con domanda di decreto inaudita altera parte e contestuale istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Il sig. **Conti Gallenti Mattia** Cf.: CNTMTT02L11F158K nato a Messina il 11-07-2002 e residente in Via A. Volta snc (Me), el.te dom.to in Capri Leone Piazza Faranda, presso lo studio ed in persona dell'avv. Claudio Conti Gallenti (Cf. CNTCLD67S26L308Z fax n. 0941920039 e indirizzo PEC avv.contigallenti@pec.giuffre.it) che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce al presente atto

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere,76/A - 00153 Roma (RM) (C.F. 80185250588) - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R.)**, in persona del Dirigente pro tempore, (C.F.: 80018500829), Via G. Fattori 60, 90146 Palermo - **Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Messina**, in persona del legale rapp.te pro tempore via S. Paolo Is. 361, 98122 Messina (C.F. 80005000833) tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille, isol. 221, n. 65, Messina;

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto, rispettivamente, in III fascia delle Graduatorie d'Istituto e in II fascia della GPS, classe di concorso B014 (laboratori di



scienze e tecnologie delle costruzioni), valide per il biennio 2022/23 e 2023/24, che in caso di accoglimento del presente ricorso sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

PREMESSO che

Il sig. Conti Gallenti Mattia è un'aspirante docente in possesso del Diploma ITP di istituto tecnico settore tecnologico-indirizzo costruzione ambiente e territorio, conseguito in data 17/06/2021 presso Istituto di Istruzione Sec. Sup. F.P. Merendino-Capo d'Orlando (ME) con votazione 100/100 idoneo, secondo quanto previsto dal DPR N. 19/2016 TAB. B all'insegnamento della classe di concorso B014 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, ed attualmente inserito in II fascia della GPS (B014 - laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni - nella scuola secondaria I e II grado II fascia), valide per il biennio 2022/23 e 2023/24.

Nell'a.a. 2021/2022, il ricorrente ha frequentato presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "San Michele" il percorso formativo per l'acquisizione dei 24 crediti formativi (CFU) relativi alle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (ex art. 5 del D.lgs. 13 aprile 2017, 59 e del D.M. 10 agosto 2017, n. 616), conseguendo in data 14/04/2022 la relativa certificazione e riportando le sottostanti votazioni nelle seguenti discipline:

- ANTROPOLOGIA CULTURALE	22/30 - 6 CFU;
- DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE	24/30 - 6 CFU;
- TECNOLOGIA DELL'ISTRUZIONE	26/30 - 6 CFU;
-PSICOLOGIA SOCIALE	26/30 - 6 CFU;

I 24 crediti formativi, di cui sopra, sono quelli oggi richiesti dal legislatore



quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento dei

docenti, disciplinate dall'art. 5 D.lgs 59/2017 (attuativo della L. n. 105/15);

In data 28/05/2022, l'istante ha presentato, attraverso l'apposita sezione

dedicata "Istanze online", domanda (Numero protocollo:

m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7529111.28-05-2022) al fine di

ottenere l'inserimento nelle graduatorie di istituto per le supplenze di cui

all'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, nonché

nelle GPS della provincia di Messina, valide per gli aa.ss. 2022/2023 e

2023/2024 ai sensi dell'O.M. 112/2022 (si veda documentazione allegata).

Il format istanze on line, nonostante il ricorrente sia in possesso del diploma

ITP e dei 24 CFU, sulla scorta di quanto imposto dall'attuale normativa, che

suddivide le graduatorie di supplenza in più fasce consentendo l'accesso alla

prima fascia delle GPS e alla II fascia delle graduatorie d'istituto solamente ai

docenti in possesso del tradizionale titolo di abilitazione all'insegnamento, non

gli ha permesso, di potersi iscrivere nella prima fascia della graduatoria

provinciale, inserendolo nella II fascia della GPS e nella III fascia delle

graduatorie di istituto.

L'assetto regolamentare predisposto sulla scorta della normativa primaria

vigente di cui all' all'O.M. 112/2022, secondo il quale solo coloro i quali sono

in possesso del titolo di abilitazione vecchio sistema hanno diritto ad essere

inseriti nelle GPS prima fascia, operando così una inammissibile disparità di

trattamento, che pregiudica fortemente le aspettative lavorative del ricorrente,

limitandone gravemente le opportunità di conferimento degli incarichi a tempo

determinato deve considerarsi estremamente limitativo. Infatti, il ricorrente,

pur essendo in possesso del diploma ITP e dei 24 CFU, è stato ingiustamente



collocato in seconda fascia delle GPS ed in terza fascia delle graduatorie di istituto.

Ciò premesso, parte ricorrente come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, ricorre a codesto On. Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento sulla scorta del possesso congiunto del diploma ITP e 24 CFU e, quindi, il diritto all'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, sulla base dei seguenti motivi:

I MOTIVO

Il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi, previsti e delineati dal D.Lgs. 59/2017: *“a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”*.

In conformità alla legge delega, il legislatore con il D.Lgs 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione vecchio sistema (PAS, TFA, SISS....) e, alternativamente, **la laurea col conseguimento dei 24 CFU in specifici SSD**, decretando, così la



sostanziale equivalenza tra abilitazione e possesso congiunto di laurea o del diploma ITP/ 24 CFU. In altri termini, il legislatore ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, infatti l'art. 5 statuisce quanto segue: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline an-tropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”

Pertanto, per espressa previsione legislativa il possesso congiunto del titolo di laurea o del diploma ITP e dei 24 CFU è considerato equivalente all'abilitazione ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali per il reclutamento docenti: *“Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati o ai possessori del diploma ITP in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equivalente all'abilitazione. Il legislatore del 2017-2018, nel*



binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito dell'abilitazione. Pertanto l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea o del diploma ITP oltre i 24 CFU per espressa previsione legislativa” (Tribunale di Siena, Sentenza 15/2020 del 22 gennaio 2020 – Dott. Delio Cammarosano).

Infatti, i 24 CFU costituiscono un percorso diretto a sviluppare esperienze e professionalità di abilitazione all'insegnamento. Si tratta di un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che ha come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti, in vista dell'assunzione di quelle relevantissime responsabilità che ricorda anche la Corte Costituzionale, nella sentenza 2019 n. 130.

Nonostante il superiore dato normativo, l'amministrazione scolastica considera il possesso dei 24 CFU unitamente alla laurea o al diploma ITP, titoli validi solo per l'accesso alla II fascia delle GPS ed alla III fascia delle graduatorie di istituto, non riconoscendo ad essi erroneamente ed illegittimamente valore abilitante.

Ciò sulla base di quanto indicato nell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.7.2020, che all'art. 3 comma 6, dispone: *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente*



per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs. 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs. 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs. 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.

Quindi riassuntivamente, sulla base della suddetta O.M. n. 60 del 10.7.2020 possono comparire nelle GPS:

a) in prima fascia i docenti in possesso di relativa abilitazione (Pas, tfa, Siss..)

b) in seconda fascia i docenti:

- in possesso di laurea o diploma ITP + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche

- in possesso di abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal dm 59/2017).

- con precedente inserimento nella terza fascia di istituto per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso (quindi senza i 24 CFU).

Alla luce di quanto sopra, appare chiaro e pacifico che nel momento in cui il Ministero opera come se non fossero mai intervenute le disposizioni di cui alla



L. 107/2015 ed il D.lgs. 59/2017, inserendo i soggetti in possesso dei 24 CFU nella terza fascia delle graduatorie d'istituto (collocazione raggiungibile con il solo titolo di studio e senza ulteriori titoli di servizio o culturali), non fa altro che determinare la totale inutilità dei 24 CFU conseguiti.

Inoltre, giova evidenziare altresì come sia lo stesso Ministero dell'Istruzione con il D.M. 92 del 08.02.2019, a riconoscere il valore abilitante della laurea o del diploma ITP unitamente ai 24 CFU. Invero, il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del predetto D.M., relativo alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – ha consentito l'accesso, “a pieno titolo”, a coloro che sono in possesso della laurea/diploma, unitamente ai 24 CFU, pertanto ci si domanda: *come potrebbe il possesso dei 24 CFU, legittimante l'accesso ad un concorso riservato agli abilitati, non consentire l'inserimento ed il parallelo accesso alle graduatorie d'istituto degli abilitati all'insegnamento?*

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il MIUR nega loro l'inserimento nella prima fascia GPS e seconda fascia G.I.

La copiosa giurisprudenza di merito intervenuta sul punto ha chiarito che il titolo di laurea o il diploma ITP unitamente 24 Cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conferisce agli aspiranti docenti un bagaglio culturale idoneo a giustificare la valenza abilitante del titolo come dimostrato dal fatto che l'identità tra l'abilitazione all'insegnamento e i 24 crediti formativi universitari è stata voluta dallo stesso legislatore come si evince dalla lettura in combinato disposto dell'articolo 1,



comma 110 della legge 107/2015 e degli articoli 5 e 17 del decreto legislativo 59/2017.

A tal proposito è possibile richiamare tra le tante la sentenza del tribunale di La Spezia n. 35/2020 secondo la quale :*“In sostanza, da questo complesso normativo, è chiaro che, per accedere ai concorsi per il posto di docente, di cui all’art. 3, d.lgs. n. 59 del 2017, occorre possedere: - l’abilitazione, - oppure – il che vuol dire, in alternativa – laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare, nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui sei in determinate materie («pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche»).* Appare dunque illogico ed insostenibile, sulla base dell’assunto che si tratterebbe di norme programmatiche rivolte al futuro, affermare che chi è in possesso dei requisiti sub b), come le odierne ricorrenti, mentre può partecipare al concorso, previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze, come letteralmente si ricava invece dall’art. 2, d.m. n. 374 del 2017 (consultabile sul sito istituzionale www.miur.gov.it). Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti sub b) è considerato sufficiente per accedere al concorso, che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more, tramite il conferimento di supplenze, la medesima attività, il possesso di quei requisiti; in sostanza è come se, per il d.m., in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati. Il d.m., in parte qua, va ritenuto illegittimo e deve essere disapplicato [art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001; artt. 4-5, L. n. 2248 del



1865, all. E)].” La giurisprudenza intervenuta su identico contenzioso che ha accertato il valore abilitante del titolo è copiosa (ex multis, Tribunale di Siena, Tribunale di Cassino, Tribunale di Parma, Tribunale di Roma, Tribunale di La Spezia, Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di Messina, Tribunale di Crotone, Tribunale di Busto Arsizio, Tribunale di Monza, Tribunale di Napoli Nord).

Orbene la circostanza che il ricorrente possa partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non possa accedere alle graduatorie riservate ai docenti abilitati configura una evidente disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, che solo una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento consente di escludere. Infatti, il legislatore con la legge 107/2015 ha inteso affermare, *expressis verbis*, che *“a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento.”*

Il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha indicato cosa deve intendersi per titolo di abilitazione previsto dalla L. 107/2015, affermando che *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di*



concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA..”.

Quindi avendo la normativa di rango primario equiparato l’abilitazione all’insegnamento con i 24 CFU, appare chiaro e pacifico, considerata e ritenuta la ridefinizione del concetto di abilitazione operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che il ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale o del diploma ITP nonché dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche, metodologie e tecnologie didattiche, abbia di fatto un titolo dal valore abilitante.

Va quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea o diploma ITP e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all’insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell’inserimento nelle graduatorie - riservate agli abilitati - per l’assegnazione di semplici incarichi di supplenza.

In merito a quanto sopra esposto ed a sostegno delle superiori argomentazioni, si richiamano sul punto le diverse pronunce di questo Tribunale, in particolare l’ordinanza del Giudice lavoro dott.ssa Totaro del 28/09/2021 e l’ordinanza del 22.12.2020, del Giudice dott.ssa Bellino che, sul punto, ha statuito “*Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l’accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l’abilitazione all’insegnamento, pur prevista dall’art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario)*



o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza. È pur vero che lo stesso D.Lgs. n. 59/2017 cit., al Capo II (artt. 8-13), prevede che i vincitori del concorso di cui all'art. 5 non vengano subito immessi in ruolo, ma sottoscrivano un contratto triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (FIT) che assicura un inserimento graduale nella funzione docente (in particolare, il titolare di contratto FIT su posto comune è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario e, durante il secondo e terzo, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, tirocini formativi diretti e indiretti e supplenze brevi) e che solo il positivo superamento dell'esame finale consente l'attribuzione di un incarico triennale; sicché il percorso di formazione specializzazione resta pur sempre necessario. E che, inoltre, nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto espressamente l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea con il conseguimento di 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti. Tuttavia, appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano



complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex artt 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”). Infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.”

Provvedimenti cautelari dello stesso tenore di quello sopra indicato sono stati eseguiti dall’amministrazione scolastica, tra cui la recentissima ordinanza del 19.08.2021 emessa dal Tribunale di Messina - Sezione Lavoro - nell’ambito del procedimento RG n.2573/2021, che è stata eseguita con decreto dell’Ambito territoriale di Messina n. 21072 del 23.08.2021

- *“Visto il proprio decreto prot. n. 20307 del 09.08.2021 con cui sono state ripubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Messina ed i relativi elenchi aggiuntivi di cui al DM 51/2021; VISTA l’ordinanza del 19.08.2021 emessa dal Tribunale di Messina - Sezione Lavoro - nell’ambito del procedimento RG n. 2573/2021, con la quale, in accoglimento della domanda cautelare avanzata, viene riconosciuto il diritto di, ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda*



fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A045 ed A047 - ha decretato - - “In applicazione di quanto indicato in premessa, che, è inserito con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A045 ed A047; Art. 2 - Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d'istituto risulta inserita la docente sopracitata per le classi di concorso indicate, sono pregate di trasferire le posizioni dell'aspirante dalla 3^ alla 2^ fascia. Art. 3 - Il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione”. (numerosi altri provvedimenti dello stesso tipo, sono stati eseguita dall'Ambito territoriale di Messina, come risulta dalla documentazione allegata).

II MOTIVO

Gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi come si evince anche dalla semplice lettura delle norme intervenute in materia, specie alla luce della pubblicazione del D.M. 92/2019.

L'articolo 2, comma 416, della L. 24/12/2007, n. 244 integrato con le modifiche di cui al DM 25 marzo 2013, n. 81, “Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249” ha demandato al MIUR l’emanazione del Regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”. Il D.M. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono



partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: *"Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati."*

Il Ministero dell'Istruzione, con decreto 0092 del 08.02.2019, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato "Requisiti di ammissione e articolazione del percorso", quanto segue: *"... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ..."* Il Decreto



Legislativo 59/2017, all'articolo 5 (già più volte richiamato) statuisce quanto segue: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po- psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”*

Dunque il Ministero dell'Istruzione con il D.M. 92/2019 secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della nuova normativa, consente la partecipazione al Tfa sostegno anche dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu, attribuendone valore abilitante. Il sillogismo che ne scaturisce non consente che una sola conclusione: a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati; b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24Cfu. Ne consegue che i docenti in possesso della laurea o del diploma ITP e dei 24 Cfu sono in possesso del titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di circolo e di Istituto.

Il ricorrente, quale insegnante tecnico-pratico, dispone di titolo (coerente con la classe di concorso -B014 - di cui alla tabella B del DPR n. 19/2016) abilitante



all'insegnamento (costituito dal possesso congiunto del Diploma di Istituto Tecnico Settore Tecnologico-Indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio e dei 24 CFU) ed ha, dunque, diritto ad essere inserito nelle suddette graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter L. 03.05.1999 n. 124 di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, poiché vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs. n. 59/2017).

Orbene, dal momento che la disposizione di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo, per come interpretata, ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del possesso congiunto del titolo accademico o del diploma ITP e dei 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti e considerato - per come sopra argomentato - che la disciplina sui percorsi abilitanti e quella dei 24 cfu perseguono medesime finalità, **illegittima è la preclusione all'inserimento nella I fascia delle graduatorie per coloro che sono in possesso di tali titoli (cfr. Trib. Salerno, Sez. Lavoro, 21.01.2020 n. 107).**

Nel medesimo alveo giurisprudenziale il Tribunale di Messina -Sez. Lavoro-, come altri Giudici del Lavoro (cfr., *ex multis*, Trib. Cosenza, Sez. Lavoro, sentenza n. 1115/2021 del 18.05.2021; Trib. La Spezia, Sez. Lavoro, sentenza n. 35/2020; Trib. Roma, Sez. Lavoro, sentenza n. 2823/2019 del 22.03.2019; Trib. Cassino, Sez. Lavoro, sentenza n. 425/2019; Trib. Siena, ordinanza n. 2493/2019) ha disapplicato l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 consentendo l'inserimento in I fascia delle GPS e nella II fascia delle G.I. ai docenti laureati muniti del titolo di studio corrispondente alla classe di concorso unitamente ai 24 CFU (cfr. Trib. Messina, Sez. Lavoro, ordinanza del 22.12.2020, R.G. n. 3562/2020) e seguendo la medesima scia **con ordinanza n. 3810 del**



18.02.2021 (R.G. n. 4884/2020) ha consentito ad un ITP (munito di diploma corrispondente alla classe di concorso + i 24 CFU) l'inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle G.I. e ha sancito che: “il diploma di geometra (...) costituisce titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e che, pertanto, il possesso del predetto titolo e dei 24 CFU (...) gli attribuisce il diritto di essere inserito in I fascia delle graduatorie provinciali e in II fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 dell'USR Sicilia-Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina”.

A tal proposito si richiama sul punto la sentenza del Tribunale di Roma, n. 2823/2019 pubblicata il 22/03/2019, che ha riconosciuto al diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu valore abilitante, evidenziando nelle motivazioni della stessa quanto segue: “La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5 D.Lgs 5/12017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l.107/2015).

In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia -pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa



europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz' altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi...(omissis) ...P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu... ”.

Sullo stesso orientamento vi è anche il Tribunale di Cassino che con la sentenza n. 452/2019 del 22/05/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu: "... la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97Cost. ”

III MOTIVO

Il titolo di abilitazione “vecchio sistema”, si appalesa tra l’altro contrario alla



disciplina europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Le procedure c.d. abilitative previste dalla normativa scolastica del nostro Paese sono, in realtà, delle mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi” al ruolo.

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, come si evince dalle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Da ciò è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale nel recepire con l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, la direttiva comunitaria ha statuito la assoluta irrilevanza della cd "abilitazione all'insegnamento", stabilendo che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "professione regolamentata", non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro particolare chiarezza. Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE disciplinano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse ed erano già state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.lgs. 28 gennaio 2016 n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE.



Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998, n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titolo consentono l'accesso alla professione di docente, quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e DM. 39/1998) ciò che emerge è che la “qualifica professionale” si acquisisce in forza dei titoli tra cui sono considerati validi ai fini dell’esercizio della professione la laurea e i 24 cfu.

Sul punto si richiama ancora la recente pronuncia del tribunale di Cassino (si veda sopra) secondo la quale *“La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l’insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D. Lgs 206/2007 e con il D. Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una 'formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.*

In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di



Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili ...". In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (vedi in questo senso Trib. Roma sent. n. 2823/2019). Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativa eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione". Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto eurounitario, nella parte in



cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, asta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso ... (omissis). Le spese di lite sono compensate, in considerazione della novità della questione e della non perspicuità interpretativa della normativa rilevante, integranti gravi ed eccezionali ragioni. P.Q.M. Il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro,» definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione e dai 24 CFU e per l'effetto ordina al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ... “.

Alla luce di quanto sopra, ed in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di riferimento, confortata dai numerosi precedenti della giurisprudenza maggioritaria pronunciatisi in materia, non potrà che riconoscersi valore abilitante al titolo di studio in possesso dell'odierno ricorrente congiuntamente ai 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e conseguentemente il diritto dello stesso ad essere inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto ed alla prima fascia delle GPS della provincia di Messina, per la classe di concorso B014 ed in quelle ritenute accessibili in corso di causa, secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge con il diritto dello stesso ad assumere gli incarichi sulla base della disponibilità già manifestata mediante la presentazione della domanda in data 28/05/2022.

DOMANDA CAUTELARE



Il ricorso presenta i requisiti necessari per proporre anche domanda cautelare inaudita altera parte. Quanto al fumus boni iuris il ricorso non potrà che ritenersi fondato per quanto sopra argomentato ed in considerazione dei precedenti favorevoli di codesto ecc.mo tribunale di Messina.

Quanto al periculum in mora è evidente che il ricorrente subisce il gravissimo danno di non essere inserito nelle Graduatorie Provinciali di I fascia per eccedere alle supplenze conferite dall'Ambito territoriale di Messina e di II fascia delle graduatorie di istituto per accedere alle supplenze conferite dai dirigenti delle scuole dallo stesso prescelte, con inevitabile perdita di chance e depauperamento della professionalità. Il requisito dell'urgenza è vieppiù evidente laddove si consideri che in difetto di una decisione urgente, saranno ulteriormente frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente non solo in relazione al corrente anno scolastico, ma anche in relazione al successivo, perdendo non solo una fondamentale opportunità di reddito ma anche il relativo punteggio, necessario per la carriera del docente e strettamente correlato alle chance occupazionali future.

Infatti, nelle more dei tempi del giudizio di merito (la cui definizione certamente sarà successiva all'inizio del prossimo anno scolastico, decorrente dal 01.09.2022) rimane preclusa al ricorrente la possibilità di aggiornare la propria posizione nella I fascia delle GPS provinciali e nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente.

Nel caso di specie il ricorrente ha documentato il possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs 59/2017 ed ha presentato la domanda per la scelta delle sedi valida anche ai fini delle supplenze temporanee.



Ne consegue che lo stesso, avendo provato il possesso del diploma ITP e dei 24 cfu, ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza.

Vieppiù con il presente giudizio si chiede tra l'altro che venga riconosciuto con urgenza il valore abilitante del titolo posseduto dal ricorrente e dallo stesso spendibile in qualsiasi momento della propria vita professionale e quindi, sia per il conferimento delle supplenze da GPS e da Graduatorie di istituto anche in considerazione dell'aggiornamento delle GPS provinciali di cui all'O.M.112/2022 utilizzabili per gli incarichi a tempo determinato dal prossimo anno scolastico (01/09/2022).

Soccorre a fondare tale prospettazione l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle anche dell'impoverimento della professionalità. La Suprema Corte ha, altresì, configurato la lesione del *"bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa"* (cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287).

Invero, l'art. 700 c.p.c., prevedendo misure idonee *"ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito"*, per opinione pressoché unanime, costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela



cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità, sia da un pericolo di tardività, entrambi sussistenti nell'ipotesi di specie, posto che un ritardo nella decisione potrebbe determinare la perdita del punteggio non recuperabile per altra via.

Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento d'urgenza – modellandosi sul periculum in mora affermato in concreto (un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere o di quello che si intende azionare in via ordinaria) - abbia un contenuto anticipatorio. Infatti, quando si attende che il futuro provvedimento costituisca nuovi rapporti giuridici oppure ordini misure innovative del mondo esterno, il provvedimento cautelare, per evitare il danno derivato dal ritardo con il quale il provvedimento principale potrà giungere a costituire tali effetti, deve tendere, non già a conservare lo stato di fatto, ma ad operare in via provvisoria e ad anticipare l'effetto costitutivo ed innovativo (nel caso de quo, l'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie d'istituto quale presupposto indispensabile alla opportunità di costituzione del rapporto di lavoro), che determina il grave pregiudizio.

Si tratta in buona sostanza, di una forma di tutela che è, nel caso in esame, sia un rimedio sia un'anticipazione finalizzata a proteggere il diritto controverso dal periculum in mora, costituito dagli effetti negativi della durata, anche fisiologica, del processo nel tempo.

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la



nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto. Per altro verso, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per l'odierno ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (il punteggio di un anno ovvero più anni di servizio, con il rischio di effetti dannosi sia di natura professionale che personale. Sul punto, in ordine alla sussistenza del periculum in mora, il Giudice del lavoro di Messina, dott.ssa Rando, nella recentissima ordinanza del 14.01.2022 n. 999 ha statuito *“appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Ciò anche tenuto conto della possibilità, dedotta dal ricorrente e documentata in allegato, che il Miur tenga conto dei soggetti inseriti nella prima fascia per l'immissione in ruolo e a tempo determinato”*.

Dello stesso tenore, ovverosia di totale accoglimento, si allegano ulteriori recentissime **ordinanze di questo Tribunale datate 08.01.2022, G.L. dott.ssa Bonanzinga, datate 03.01.2022 e 21.12.2021 G.L. dott.ssa Bellino, nonché Ordinanza del 18.01.2022, G.L. dott.ssa Totaro, Ordinanza del 24.01.2022, G.L. dott.ssa Rando**, che testimoniano ancora una volta l'orientamento consolidato ed unanime su questa tematica in cui viene accertato sia il *fumus boni juris* che il *periculum in mora*.

Posto quanto sopra e quant'altro rimane in fatto e in diritto, si rassegnano le



seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo giudice adito,

IN VIA CAUTELARE con decreto inaudita altera parte ovvero previa fissazione udienza – RITENERE E DICHIARARE previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020 e o.m. 112/2020 DEL 06.05.2022 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, per le causali di cui in narrativa, che Conti Gallenti Mattia dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del Diploma ITP e 24 CFU per la classe di concorso B-014;

CONSEGUENTEMENTE - ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire il ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di II grado per la provincia di Messina valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 e per le successive per le classi di concorso di rispettivo interesse, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di Messina in cui risulta inserito il ricorrente.

NEL MERITO:

RITENERE E DICHIARARE previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, O.M. 112/2020 del 06.05.2022 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, per le causali di cui in narrativa, che il ricorrente è in possesso di un titolo con valore abilitante all'insegnamento costituito dal possesso congiunto del Diploma ITP e 24 CFU



per la classe di concorso B-014;

CONSEGUENTEMENTE - ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire il ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di I e II grado per la provincia di Messina valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 e per le successive per le classi di concorso di rispettivo interesse, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di Messina, in cui risulta inserita la ricorrente.

c) con vittoria di spese compensi ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

ISTANZA NOTIFICA AI SENSI 151 c.p.c.

Stante l'elevato numero dei contro interessati - costituiti dai docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e dai docenti iscritti nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto, rispettivamente, in III fascia e in II fascia della GPS classe di concorso **B014 -laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni** - (nella scuola secondaria I e II grado II fascia), valide per il biennio 2022/23 e 2023/24, che in caso di accoglimento del presente ricorso sarebbero scavalcate in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente - la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la



naturale speditezza del rito del lavoro.

Su tale rilievo, i tribunali del Lavoro, ed in particolare l'ecc.mo tribunale adito, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del MIUR.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art 414 e ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione udienza sul sito internet del M.I.U.R. nella pagina a ciò dedicata;

Dichiarazione ai fini del pagamento del contributo unificato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, si dichiara che parte ricorrente ha un reddito inferiore ad € 34.107,72 sicché non è dovuto alcun contributo unificato (doc. n. 11). Salvis Iuribus.

Si producono i seguenti documenti:

1. [procura](#); 2. [Diploma ITP](#); 3. [certificato 24 Cfu in materie psico-antropo-pedagogiche ed in metodologie didattiche](#); 4. [Carta identita' Conti Gallenti Mattia](#); 5. [Autocertificazione reddituale 2020](#); 6. [O.M. n. 60 del 10 luglio 2020](#); 7. [O.M. n. 112 del 6.05.2022](#); 8. [Copia domanda di inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di Istituto, inoltrata tramite Istanze on](#); 9. [Tribunale Roma Sent. n. 2823-19](#); 10. [Tribunale-di-Messina-Ordinanza-n.-89-2021-del-18.10.21](#); 11. [Tribunale-di-Messina-Ordinanza-del-22.12.2020](#); 12. [Tribunale Fermo \(\) sez. lav. 20012022 n. 12](#); 13. [Ordinanza del 08.01.2022, G.L. dott.ssa Bonanzinga](#);

Capri Leone 30/06/2022

Avv. Claudio Conti Gallenti

